



PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI E NOTAI

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi e finalità

Art. 2 – Trattamento dei dati personali

TITOLO II – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

Art. 3 – Oggetto e durata dell’incarico

Art. 4 – Procedura e modalità di affidamento

Art. 5 – Criteri di valutazione comparativa

Art. 6 – Rapporti tra la Provincia ed il professionista – Disciplinare di incarico

TITOLO III – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI NOTARILI

Art. 7 – Oggetto e durata dell’incarico

Art.8 – Procedura e modalità di affidamento

Art. 9 – Criteri di valutazione comparativa

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 – Norme di rinvio

Art. 11 – Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi e finalità.

Il presente regolamento, predisposto ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016, disciplina, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità, nonché in conformità allo Statuto della Provincia di Ferrara, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi e degli incarichi notarili a professionisti esterni all'Amministrazione, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.

Art. 2 – Trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Ferrara (P.E.C. provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it) ed il responsabile della protezione dei dati è LEPIDA S.p.a. (dpo-team@lepida.it).

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato unicamente al procedimento di individuazione del professionista, nonché all'eventuale espletamento dell'incarico.

Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

I dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico.

L'autorizzazione al trattamento dei dati personali nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per la partecipazione alla procedura.

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.

L'interessato può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi al Titolare e al Responsabile della protezione dei dati, come sopra indicati.

TITOLO II

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

Art. 3 - Oggetto e durata dell'incarico

Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio, conferiti dalla Provincia in occasione di ogni singola vertenza, innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Il conferimento dell'incarico è preceduto dal Decreto del Presidente della Provincia, il quale, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. c), del vigente Statuto provinciale, autorizza la proposizione di cause o la resistenza alle liti, nonché la conciliazione o la transazione delle controversie, sentito il Responsabile del settore competente in materia di Affari Legali e previo parere del Responsabile del settore cui afferisce la materia oggetto di contenzioso.

Il Presidente o chi legalmente lo sostituisce, ai sensi del vigente Statuto, è il legale rappresentante della Provincia e come tale sottoscrive la procura alla lite al professionista individuato in applicazione del presente regolamento.

Il Dirigente responsabile del settore competente in materia di Affari Legali porrà in essere tutti gli atti di gestione relativi all'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa, nell'ambito del P.E.G. assegnato.

L'incarico consiste nella predisposizione di tutti gli atti processuali che si renderanno necessari per la difesa dell'Ente nello specifico contenzioso e l'attività sarà svolta dal legale presso la propria sede professionale, senza vincolo di subordinazione, in piena autonomia, con utilizzo di mezzi ed attrezzature proprie.

Ai sensi dell'art. 19-quaterdecies, comma 3, del D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172/2017, il corrispettivo riconosciuto al professionista dovrà essere conforme ai parametri di cui all'art. 13-bis, comma 2, della Legge 247/2012.

Nell'ottica di contenimento della spesa detto corrispettivo non potrà, comunque, essere di importo superiore a quello risultante dall'applicazione dei valori medi di liquidazione di cui al decreto emanato dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 13 della Legge 247/2012, fatta salva la possibilità di prescindere da detto limite, in ragione della complessità ed importanza del contenzioso.

L'incarico verrà formalizzato mediante sottoscrizione di apposito disciplinare.

Art. 4 – Procedura e modalità di affidamento

I professionisti ai quali rivolgersi devono essere di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie che interessano e a tal fine l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale avviene secondo le seguenti modalità:

- a) per gli incarichi il cui corrispettivo stimato, al netto di c.p.a. e i.v.a., sia inferiore a 40.000 euro: la Provincia, salva la facoltà di ricorrere alla procedura comparativa di cui alla successiva lett. b), procede al conferimento dell'incarico mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più professionisti, nel rispetto del principio di rotazione;
- b) per gli incarichi il cui corrispettivo stimato, al netto di c.p.a. e i.v.a., sia pari o superiore a 40.000 euro: la Provincia procede all'affidamento dell'incarico previo esperimento di procedura comparativa pubblica tra i soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse.

La procedura comparativa pubblica verrà resa nota mediante apposito avviso del Dirigente competente in materia di Affari Legali da pubblicare sul sito internet istituzionale della Provincia di Ferrara.

La Provincia si riserva la facoltà di conferire l'incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire alcun incarico.

L'avviso non costituisce né avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Provincia.

Alla procedura comparativa possono partecipare i professionisti singoli, gli studi associati e le società fra professionisti. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante, dovrà essere nominativamente indicato il professionista che espletterà l'incarico.

Il Dirigente del settore competente in materia di Affari Legali valuterà i curricula e gli altri documenti presentati dai candidati; procederà, quindi, all'assegnazione dei punteggi, di cui verrà dato conto in separato verbale, conservato agli atti della procedura. L'incarico verrà conferito dal predetto Dirigente, mediante specifica determinazione, al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo secondo i criteri di cui all'articolo successivo.

Indipendentemente dall'importo del corrispettivo stimato, la Provincia, per gli affidamenti di cui al presente titolo, si riserva la facoltà di procedere ad affidamento diretto in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nella relativa determina, nelle seguenti ipotesi:

- 1) procedura comparativa andata deserta;
- 2) urgenza non determinata da un'inerzia dell'Ente;
- 3) nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento;
- 4) assoluta particolarità della controversia, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata.

Il professionista, indipendentemente dalla modalità di affidamento dell'incarico, dovrà, in ogni caso, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo forense degli Avvocati, con abilitazione all'esercizio della professione da almeno 5 anni;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) possesso di un'esperienza professionale, documentata, nella materia oggetto del contenzioso;
- d) assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) assenza di condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico e inesistenza di eventuali conflitti di interesse con la Provincia di Ferrara;
- f) assenza di contenzioso e incarichi legali e prestazioni di consulenza contro la Provincia di Ferrara, sia in proprio che in nome e per conto, in qualità di difensore, di altre parti;
- g) possesso di assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionale, in corso di validità;
- h) assenza di motivi di esclusione previsti dalle vigenti norme.

Il professionista dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o delle situazioni di fatto o di diritto attestate e richieste.

L'Ente, qualora tali modifiche comportino la perdita dei requisiti, si riserva la facoltà di revocare l'incarico conferito, con pagamento delle prestazioni già effettuate.

Art. 5 – Criteri di valutazione comparativa

Il punteggio massimo attribuibile ad ogni partecipante sarà di **100 punti** che saranno assegnati sulla base degli elementi di valutazione di seguito elencati:

- 1) **curriculum professionale:** massimo **punti 60/100**, così ripartiti:
 - a) titoli di studio e/o specializzazioni professionali posseduti, pubblicazioni e docenze del candidato nella materia oggetto dell'incarico ed altri eventuali titoli dettagliatamente descritti: massimo **punti 10/100**;
 - b) specifiche esperienze maturate e contenziosi precedentemente affrontati dal professionista nella materia oggetto dell'incarico: massimo **punti 50/100**;
- 2) **offerta economica:** massimo **punti 40/100**, così ripartiti:
 - a) compenso richiesto per lo svolgimento dell'incarico: massimo **punti 25/100**;
 - b) spese di trasferta: massimo **punti 15/100**.

Per la valutazione dei fattori di natura qualitativa il punteggio verrà attribuito globalmente mediante comparazione quali-quantitativa sintetica degli elementi presentati.

Per l'offerta economica i punteggi saranno assegnati con le formule specificate nell'avviso.

L'avviso potrà, altresì, prevedere una formula di riparametrazione dei punteggi.

Il risultato finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale in base alla terza cifra: se la terza cifra è minore di 5, si arrotonda per difetto, se è maggiore o uguale a 5 si arrotonda per eccesso.

In sede di predisposizione dell'avviso il Dirigente, tenuto conto della peculiarità del contenzioso, potrà declinare ulteriormente gli elementi di valutazione.

L'offerta economica presentata dal professionista dovrà essere formulata secondo quanto già stabilito in termini generali al precedente articolo 3 del presente regolamento.

L'importo offerto dovrà ritenersi relativo all'intero giudizio e comprensivo degli oneri accessori. Eventuali costi di domiciliazione saranno a carico del professionista.

Le modalità di liquidazione del compenso di cui all'offerta economica presentata saranno definite nel disciplinare di incarico che verrà sottoscritto dal professionista.

Art. 6 - Rapporti tra la Provincia ed il professionista – Disciplinare di incarico

Il professionista incaricato, fermi restando i compiti connessi alla rappresentanza e difesa in giudizio, nel rispetto dei vincoli del mandato, si impegna, mediante la sottoscrizione di apposito disciplinare, ad espletare le seguenti attività, le quali non danno in nessun caso diritto ad un compenso aggiuntivo rispetto all'offerta economica presentata:

- a) comunicare alla Provincia la strategia difensiva e ad aggiornarla per iscritto costantemente sullo stato generale del giudizio, ed in particolare sul rischio di soccombenza, anche al fine di eventuali accantonamenti obbligatori o prudenziali in bilancio. Lo stesso dovrà, inoltre, inviare in tempo utile copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti difensivi avversari;
- b) assicurare la propria disponibilità ad effettuare incontri ogniqualvolta sia ritenuto necessario dall'Amministrazione;
- c) fornire parere scritto in ordine ad eventuali proposte transattive e/o conciliative giudiziali;

- d) all'esito di ciascun grado di giudizio, illustrare i contenuti della sentenza, evidenziando le eventuali attività esecutive e/o conformative che l'Amministrazione debba porre in essere; in caso di soccombenza, rimettere motivato parere ai fini della valutazione dell'opportunità e/o convenienza del gravame, evidenziando i profili di fatto e di diritto che potrebbero formare oggetto di impugnazione;
 - e) fornire parere sulla congruità delle somme richieste in pagamento dalla controparte per l'esecuzione di provvedimenti giudiziali che sanciscono la soccombenza della Provincia;
 - f) segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
 - g) curare in nome e per conto dell'Ente gli adempimenti post – sentenza, quali la registrazione della sentenza presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente e l'eventuale richiesta di rimborso spese legali alla controparte che sia stata condannata a rifondere le stesse all'Amministrazione;
 - h) emettere parcella/notula pro-forma contenente il dettaglio analitico delle attività svolte in relazione alle singole fasi; solo a seguito di nulla osta della Provincia il legale potrà emettere fattura;
 - i) periodicamente, almeno una volta all'anno, i legali dovranno relazionare l'Ente in merito all'evoluzione della causa e segnalare la possibilità di eventuali scostamenti delle loro spettanze rispetto al preventivo, dovuti per maggiori attività professionali o a maggiori spese non previste al momento del conferimento l'incarico; tale relazione dovrà contenere, altresì, una valutazione probabilistica sul rischio di soccombenza;
 - j) porre in essere, nell'espletamento dell'incarico, tutte le attività necessarie a garantire l'ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed a tutte le altre norme vigenti in materia; il professionista si assume la diretta responsabilità di eventuali violazioni, nell'espletamento dell'incarico, delle norme sopra richiamate, e si obbliga a restituire le somme eventualmente pagate dalla Provincia di Ferrara (in qualità di titolare del trattamento dei dati) a titolo di sanzioni pecuniarie per violazione amministrative;
 - k) non assumere, per la durata dell'incarico, incarichi di rappresentanza e difesa contro la Provincia, né incarichi di consulenza in genere, in contrasto con gli interessi dell'Ente;
 - l) osservare le norme vigenti in tema di anticorruzione (Legge 190/2012) e l'impegno a rispettare, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici generale e quello specifico della Provincia di Ferrara.
- Il disciplinare di incarico potrà contenere ulteriori statuizioni qualora lo richieda la particolarità del singolo contenzioso.

TITOLO III

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI NOTARILI

Art. 7 - Oggetto e durata dell'incarico

Per incarichi notarili si intendono quelli concernenti le attività descritte all'art. 30 del Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"*.

Ai sensi del predetto Decreto, le attività si riferiscono ad atti relativi a beni immobili, atti relativi a beni mobili anche registrati, atti societari e ad altri atti (categoria residuale) e si possono articolare nelle fasi di istruttoria, fasi di stipula e fasi concernenti attività successive alla stipula.

Il conferimento dell'incarico avviene con Determinazione del Dirigente responsabile del relativo procedimento, in esecuzione di atti di programmazione o di indirizzo.

La Determinazione di incarico al notaio individua le attività e le fasi oggetto dell'incarico ed impegna la relativa spesa.

L'incarico sarà espletato dal notaio secondo tempi concordati con il Dirigente responsabile del procedimento, senza vincolo di subordinazione, in piena autonomia, con utilizzo di mezzi ed attrezzature proprie, sia nel proprio studio che in diverso luogo concordato per effettuare la stipulazione.

Art. 8 – Procedura e modalità di affidamento

La Provincia procede all'individuazione del notaio secondo le seguenti modalità:

- a) per gli incarichi il cui corrispettivo stimato (onorari notarili e compensi imponibili) al netto di i.v.a., sia inferiore a 40.000 euro: la Provincia, salva la facoltà di ricorrere alla procedura comparativa di cui alla successiva lettera b), procede al conferimento dell'incarico mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più professionisti, nel rispetto del principio di rotazione;
- b) per gli incarichi il cui corrispettivo stimato (onorari notarili e compensi imponibili) al netto di i.v.a., sia pari o superiore a 40.000 euro: la Provincia procede all'affidamento dell'incarico previo esperimento di procedura comparativa pubblica tra i soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse.

La procedura comparativa pubblica verrà resa nota mediante apposito avviso del Dirigente responsabile del procedimento da pubblicare sul sito internet istituzionale della Provincia di Ferrara.

La Provincia si riserva la facoltà di conferire l'incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire alcun incarico.

L'avviso non costituisce né avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Provincia.

Alla procedura comparativa possono partecipare i notai singoli e gli studi associati. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante, dovrà essere nominativamente indicato il notaio che espletterà l'incarico.

Il Dirigente responsabile del procedimento valuterà i curricula e gli altri documenti presentati dai candidati; procederà, quindi, all'assegnazione dei punteggi, di cui verrà dato conto in separato verbale conservato agli atti della procedura. L'incarico

verrà conferito dal predetto Dirigente mediante specifica determinazione al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo secondo i criteri di cui all'articolo successivo.

Indipendentemente dall'importo del corrispettivo stimato, la Provincia, per gli affidamenti di cui al presente titolo, si riserva la facoltà di procedere ad affidamento diretto in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nella relativa determina, nelle seguenti ipotesi:

- 1) procedura comparativa andata deserta;
- 2) urgenza non determinata da un'inerzia dell'Ente;
- 3) nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto dell'affidamento;
- 4) assoluta particolarità della materia o degli atti da rogare.

Il notaio, indipendentemente dalla modalità di affidamento dell'incarico, dovrà, in ogni caso, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo notarile e capacità piena di esercitare la professione;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) assenza di condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico e inesistenza di eventuali conflitti di interesse con la Provincia di Ferrara;
- e) assenza di contenzioso e di incarichi e prestazioni di consulenza contro la Provincia di Ferrara, sia in proprio che in nome e per conto di altre parti;
- f) possesso di assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, in corso di validità;
- g) possesso di esperienza professionale documentata nella materia oggetto dell'incarico da affidare;
- h) assenza di motivi di esclusione previsti dalle vigenti norme.

Il notaio dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o delle situazioni di fatto o di diritto attestate e richieste.

L'Ente, qualora tali modifiche comportino la perdita dei requisiti, si riserva la facoltà di revocare l'incarico conferito con pagamento delle sole prestazioni già effettuate.

Art. 9 – Criteri di valutazione comparativa

Il punteggio massimo attribuibile ad ogni partecipante sarà di **100 punti** che saranno assegnati sulla base degli elementi di valutazione di seguito elencati:

- 1) **esperienza professionale**: massimo **punti 60/100**, assegnati in rapporto alla specifica esperienza maturata con riferimento agli incarichi svolti nella materia oggetto dell'affidamento;
- 2) **offerta economica**: massimo **punti 40/100**.

Per la valutazione del fattore di natura qualitativa il punteggio verrà attribuito mediante comparazione quali-quantitativa sintetica degli elementi presentati.

Per l'offerta economica i punteggi saranno assegnati con la formula specificata nell'avviso.

L'avviso potrà altresì prevedere una formula di riparametrazione dei punteggi.

Il risultato finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale in base alla terza cifra: se la terza cifra è minore di 5, si arrotonda per difetto se è maggiore o uguale a 5 si arrotonda per eccesso.

L'offerta economica presentata dal notaio non potrà, in ogni caso, prevedere un compenso di importo superiore a quello risultante dall'applicazione dei valori e dei parametri di liquidazione di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140.

Il preventivo di spesa dovrà ritenersi riferito al perfezionamento dell'intera pratica e comprensivo delle spese e degli oneri dettagliatamente indicati. Eventuali costi di trasferta per la fase di stipula nell'ambito del territorio provinciale saranno a carico del notaio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di professione forense e notarile e ai relativi codici deontologici.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nel momento di acquisizione di efficacia della relativa delibera di approvazione.